



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Procedura aperta: Rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata all'uso della pertinenza demaniale denominata "Albachiara" ubicata in località Poetto del Comune di Quartu Sant'Elena.

Codice identificativo denominato CIG: Z450A8A202

Bando di gara



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Indice

			Capitolo 1	Indizione bando di gara
5	Art.	1.1		Indizione bando di gara
6	Art.	1.2		Responsabile del Procedimento Unico
6	Art.	1.3		Conclusione del procedimento
7	Art.	1.4		Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
7	Art.	1.5		Indirizzo presso il quale è possibile visionare ed ottenere copia della documentazione
8	Art.	1.6		Indirizzo al quale inviare le offerte
8	Art.	1.7		Forme di comunicazione agli offerenti
8	Art.	1.8		Informativa sulla modalità di trattamento dei dati personali
			Capitolo 2	Documenti complementari, integrativi ed accessori al bando di gara
11	Art.	2.1		Documenti complementari, integrativi ed accessori al bando di gara
			Capitolo 3	Oggetto della concessione
12	Art.	3.1		Descrizione e oggetto della concessione
14	Art.	3.2		Stipula della concessione. Spese imposte e tasse
14	Art.	3.3		Tipo di gara pubblica
14	Art.	3.4		Luogo di esecuzione della concessione
14	Art.	3.5		Importo stimato degli oneri a carico del concessionario
14	Art.	3.6		Importo a base di gara
15	Art.	3.7		Durata della concessione e termini previsti per l'inizio e la conclusione degli interventi edilizi accessori
15	Art.	3.8		Finanziamento
			Capitolo 4	Condizioni relative alla procedura ad evidenza pubblica
15	Art.	4.1		Sopralluogo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

16	Art.	4.2	Spese per la pubblicazione dell'avviso
17	Art.	4.3	Cauzioni e garanzie
21	Art.	4.4	Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di offerenti aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica
21	Art.	4.5	Domicilio eletto dal candidato o concorrente per le comunicazioni
		Capitolo 5	Condizioni di partecipazione
21	Art.	5.1	Soggetti che possono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica
22	Art.	5.2	Soggetti non ammessi a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica
23	Art.	5.3	Requisiti di ordine generale
23	Art.	5.4	Requisiti di idoneità professionale
23	Art.	5.5	Requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria
24	Art.	5.6	Requisito di capacità tecnica e professionale
24	Art.	5.7	Documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti
24	Art.	5.8	Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia
25	Art.	5.9	Controllo sul possesso dei requisiti
		Capitolo 6	Procedura
26	Art.	6.1	Procedura
		Capitolo 7	Criteri di aggiudicazione
26	Art.	7.1	Criteri di aggiudicazione
28	Art.	7.2	Commissione giudicatrice
30	Art.	7.3	Conferenza di Servizi
31	Art.	7.4	Altre informazioni
		Capitolo 8	Informazioni di carattere amministrativo
33	Art.	8.1	Scadenza fissata per la ricezione delle offerte



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

33	Art.	8.2	Lingua utilizzabile nella presentazione delle offerte
33	Art.	8.3	Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta
34	Art.	8.4	Modalità di apertura delle offerte
34	Art.	8.5	Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
35	Art.	8.6	Data, ora e luogo di apertura delle offerte
Capitolo 9 Procedure di ricorso			
35	Art.	9.1	Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale
35	Art.	9.2	Organismo responsabile delle procedure di ricorso
35	Art.	9.3	Presentazione di ricorso
35	Art.	9.4	Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Capitolo 10 Adempimenti connessi alla normativa antimafia			
36	Art.	10.1	Tracciabilità dei flussi finanziari



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Capitolo 1 Indizione bando di gara

Art. 1.1 - Indizione bando di gara

La Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, con sede in Cagliari (CAP 09123), viale Trieste, 186.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.

Stato: Italia.

Codice fiscale: 80002870923.

Recapito telefonico: 0706065471.

Recapito fax: 0706064230.

indirizzo e-mail: eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it

indirizzo di posta certificata: enti.locali@pec.regione.sardegna.it

sito internet: www.regione.sardegna.it.

RENDE NOTO

che, ai sensi del Codice della navigazione approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e del Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione, approvato con il DPR 15 febbraio 1952 n. 328, nonché nel rispetto dei principi dettati dal trattato Cee dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è indetta presso il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio una procedura aperta, volta al rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata all'uso della pertinenza demaniale denominata "Albachiara", ubicata in località Poetto del Comune di Quartu Sant'Elena.

Oggetto della concessione è l'affidamento in uso del fabbricato e dell'area pertinenziale, la sua riqualificazione nonché la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria da uso improprio, dello stesso bene.

La pertinenza demaniale marittima deve essere adibita a bar – ristorante nel quale deve essere svolta l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

La durata della concessione è determinata in anni venti decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori come determinata dal cronoprogramma presentato in sede di offerta.

La gara pubblica è stata indetta dal Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio con determinazione del 18 giugno 2013 n. 1155.

Il bando di gara è pubblicato nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale: www.regione.sardegna.it. - Sezione "Concessioni demaniali", intendendosi così assolto l'obbligo di pubblicità legale imposto dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

L'avviso pubblico informativo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nei due principali quotidiani a diffusione nazionale La Repubblica e il Sole 24 Ore nonché nei due quotidiani a maggiore diffusione locale L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna.

Art. 1.2 - Responsabile del Procedimento Unico

Per ogni singolo adempimento procedimentale relativo alla gara in argomento, il Responsabile del Procedimento Unico è il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio che può essere contattato i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi dei giorni martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17,00 al seguente recapito telefonico: 0706065471.

Il precitato Responsabile del Procedimento Unico ricopre anche l'incarico di direttore dell'esecuzione della concessione.

Le attività di supporto ai compiti del precitato Responsabile del Procedimento Unico sono assegnate ai funzionari: Signora Ligas dottoressa Alessandra (recapito telefonico 0706064100; e-mail: aligas@regione.sardegna.it), la signora Orrù ragioniera Maria Carmela (recapito telefonico: 0706064239; e-mail: caorru@regione.sardegna.it); signore Bolliri ingegnere Luigi (recapito telefonico 0706064012; e-mail: lbolliri@regione.sardegna.it).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 1.3 - Conclusione del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la durata del presente procedimento è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 1.4 - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni

È possibile ottenere ulteriori informazioni in merito alla presente gara pubblica interpellando, la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio all'indirizzo e al numero di fax indicato nel succitato articolo 1.1, nonché il Responsabile del Procedimento Unico al recapito identificato nel precedente articolo 1.2. Le richieste di cui al precitato comma, formulate in lingua italiana, devono pervenire perentoriamente entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno **lunedì 14 ottobre 2013**.

I chiarimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale: www.regione.sardegna.it. - Sezione "Concessioni demaniali" alla voce "FAQ" inclusa nei documenti relativi al bando di gara.

Eventuali rettifiche al Bando di gara saranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Art. 1.5 - Indirizzo presso il quale è possibile visionare ed ottenere copia della documentazione.

Il bando e l'unita documentazione di gara, può essere visionato e ritirato, in copia, presso la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, - Ufficio Relazioni con il Pubblico – ubicato in Cagliari, viale Trieste n. 186, piano terra, recapito telefonico 070 6067029 / 070 606 4038 / 070 606 4154, e fax 070 606 4034.

L'ufficio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi dei giorni martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17,00.

Tale operazione è consentita fino al giorno 14 ottobre 2013, che corrisponde al settimo giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte, previa prenotazione a mezzo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

fax al numero 0706064230, da effettuare con un preavviso di almeno 24 ore. La visione ed il conseguente ritiro della documentazione di gara dovrà essere effettuato previo pagamento delle spese di copia.

Il presente bando di gara e i documenti allegati possono essere visionati e scaricati anche dal sito Internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it. - Sezione "Concessioni demaniali".

Art. 1.6 - Indirizzo al quale inviare le offerte

Le offerte relative alla presente gara pubblica devono essere inviate al seguente indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, viale Trieste, 186, IV piano, 09123 Cagliari.

Art. 1.7 - Forme di comunicazioni agli offerenti

L'Amministrazione regionale invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l'inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento, anticipando la trasmissione delle medesime a mezzo fax.

Le comunicazioni inviate alle imprese costituite in forma societaria, saranno invece notificate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata posto che sono obbligate a dotarsi della Pec dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1.8 - Informativa sulla modalità di trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati secondo le modalità di seguito evidenziate.

Finalità del trattamento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

I dati inseriti nelle buste "A", "B" e "C" sono acquisiti dall'Amministrazione regionale per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini del rilascio della concessione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

- al personale della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio che cura il procedimento di gara o ad altri Servizi dell'Amministrazione regionale che svolgono attività ad esso attinente;
- ai collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Regione Autonoma della Sardegna in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione giudicatrice che sarà costituita;
- alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione, saranno diffusi tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione regionale: www.regione.sardegna.it. - Sezione "Concessioni demaniali".

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, con sede in Comune di Cagliari, viale Trieste, 186, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Consenso del concorrente interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della concessione, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Capitolo 2 Documenti complementari, integrativi ed accessori al bando di gara

Art. 2.1 - Documenti complementari, integrativi ed accessori al bando di gara

La documentazione relativa alla presente procedura ad evidenza pubblica comprende oltre al bando di gara gli atti di seguito indicati che dello stesso costituiscono parte integrante e sostanziale.

1. Disciplinare di gara.

Racchiude le norme integrative del presente bando attinenti alle modalità di partecipazione alla gara, alle regole di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione della gara pubblica.

Sono inoltre predisposti dall'Amministrazione e allegati al Disciplinare di gara:

- 1.1. domanda di partecipazione e dichiarazione necessaria (modello "A");
- 1.2. dichiarazione necessaria (modello "A" BIS);
- 1.3. schema offerta economica (modello "B");
- 1.4. schema offerta tecnica (modello "C")
- 1.5. dichiarazione segreti tecnici o commerciali (modello "D")
- 1.6. Schema di concessione.

2. Capitolato speciale.

3. Permesso di costruire rilasciato in data 22 giugno 1968, con il n. 234 relativo alla pertinenza demaniale marittima denominata "Albachiara".
4. Rapporto finale inerente il procedimento amministrativo di messa in sicurezza della pertinenza demaniale marittima denominata "Albachiara".
5. Planimetria dello stato attuale dei luoghi redatta dall'Agenzia del Demanio in data maggio 2013.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Capitolo 3 Oggetto della concessione

Art. 3.1 - Descrizione e oggetto della concessione

La concessione demaniale marittima è finalizzata all'uso della pertinenza demaniale denominata "Albachiara", da adibire a bar – ristorante nella quale deve essere svolta l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Considerato che la pertinenza è posta sul litorale sabbioso in fascia costiera (bene paesaggistico), in zona urbanistica H, sottozona G1, essa è sottoposta ai vincoli prescritti dall' articolo 10bis della Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, dagli articoli 20 e 23 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesistico regionale, dall'articolo 23 delle Norme tecniche di attuazione del PUC del Comune di Quartu Sant'Elena (Zone omogenee "H").

In conseguenza sulla pertinenza in oggetto sarà possibile eseguire solo interventi di tipo conservativo, senza realizzazione di nuovi volumi. Si precisa altresì che non è consentita la demolizione con traslazione di volumi.

Saranno escluse le offerte contenenti soluzioni progettuali non coerenti con le prescrizioni urbanistiche.

I costi relativi agli interventi edilizi, in quanto strumentali all'attività dell'impresa, sono ad esclusivo carico del concessionario.

Gli interventi sono sempre soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nell'ambito delle prestazioni dedotte nella concessione si ricomprendono senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione regionale, né per l'Ente proprietario:

- a. l'uso della pertinenza demaniale marittima;
- b. gli interventi edilizi nel bene immobile, in quanto strumentali all'attività dell'impresa la loro esecuzione a regola d'arte e la fornitura degli allestimenti;
- c. la gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- d. la manutenzione ordinaria e quella straordinaria da uso improprio del bene demaniale per tutta la durata del titolo concessorio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

- e. le spese per l'IMU, l'energia elettrica, l'acqua, il gas e lo smaltimento dei rifiuti connessi all'esercizio delle attività e comunque ogni altra tassa d'uso inerente alla gestione dei beni e dei servizi affidati in concessione;
- f. il canone demaniale marittimo per l'uso del bene demaniale marittimo;
- g. la progettazione necessaria alla realizzazione dell'intervento con i seguenti elaborati. Relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza, calcolo sommario della spesa;
- h. La redazione della relazione afferente la modalità di gestione del bene demaniale marittimo;
- i. gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare alla redazione del Piano per la Sicurezza del cantiere e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- j. le spese relative all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per l'esecuzione degli interventi edilizi e l'esercizio dell'attività;
- k. gli oneri e gli adempimenti di registrazione del titolo concessorio.
- l. i danni e/o infortuni che dovessero verificarsi per proprio fatto commissivo o omissivo, anche soltanto colposo, in connessione alla gestione della concessione;
- m. gli oneri relativi all'accatastamento dell'immobile presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Territorio come disposto dalla circolare prot. n. M_TRA/DINFR 2592 del 04.03.2008 a firma congiunta del Ministero infrastrutture e Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio, oltre a quelli connessi alla redazione del modello D1 da presentarsi successivamente all'aggiudicazione definitiva.

Non sono ammessi rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione a questa gara.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 3.2 – Stipula della concessione. Spese imposte e tasse

La concessione sarà rilasciata in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze.

La concessione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la concessione, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario definitivo della gara pubblica.

Art. 3.3 - Tipo di gara pubblica

Concessione ai sensi del Codice della Navigazione approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e del Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione, approvato con il del DPR 15 febbraio 1952 n. 328.

Art. 3.4 - Luogo di esecuzione della concessione

Il luogo di esecuzione della concessione è quello ove è ubicata la pertinenza demaniale marittima in argomento, in località Poetto del Comune di Quartu Sant'Elena.

Art. 3.5 - Importo stimato degli oneri a carico del concessionario

Il valore stimato della concessione è di € 280.000,00, oltre agli altri oneri determinati in sede di offerta tecnica.

Art. 3.6 - Importo a base di gara

Per l'uso della pertinenza demaniale marittima è dovuto allo stato il pagamento di un canone.

Il canone demaniale marittimo minimo annuale posto a base di gara e soggetto a rialzo è di € 20.290,00.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Lo stesso sarà rideterminato in relazione all'offerta presentata dall'offerente e aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Art. 3.7 - Durata della concessione e termini previsti per l'inizio e la conclusione degli interventi edilizi accessori

La concessione ha la durata di anni venti decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori come da cronoprogramma presentato in sede di offerta.

Il termine di scadenza della concessione non sarà prorogato. Alla scadenza, la concessione sarà assentita mediante procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze.

L'amministrazione regionale con la stipula della concessione effettuerà anche la consegna del bene immobile, come risulterà da apposito articolo incluso nella concessione. Gli interventi edilizi devono essere completati e collaudati entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato all'offerta.

Art. 3.8 - Finanziamento

La presente gara pubblica non comporta spese a carico della Regione Autonoma della Sardegna.

Capitolo 4 Condizioni relative alla procedura di evidenza pubblica

Art. 4.1 - Sopralluogo

L'operatore economico concorrente deve effettuare, a sue totali cura e spese, un sopralluogo obbligatorio nella pertinenza demaniale marittima oggetto della gara.

Il sopralluogo è condizione di ammissibilità ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione, a conferma dell'effettuazione dello stesso e acquisire copia del certificato attestante tale operazione che, **a pena di esclusione**, deve essere allegato alla domanda di partecipazione alla gara.

Si fa presente che la presa visione dei luoghi, ritenuta obbligatoria ai fini della corretta formulazione dell'offerta, sarà certificata, previo appuntamento, dai funzionari della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, a tal uopo incaricati.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, che si terrà con ritrovo presso la sede della pertinenza demaniale marittima, gli operatori economici concorrenti dovranno comunicare entro il giorno 14 ottobre 2013, alle ore 9,00, all'Amministrazione regionale, a mezzo fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica, nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone all'uopo incaricate.

Non è consentito che lo stesso soggetto effettui il sopralluogo a favore di più operatori economici concorrenti.

Nell'ipotesi in cui più concorrenti abbiano individuato il medesimo soggetto, verrà considerata la comunicazione più remota con contestuale avviso ai concorrenti tenuti a comunicare un diverso nominativo.

L'Amministrazione comunicherà formalmente, esclusivamente a mezzo fax, all'operatore economico il giorno e l'ora fissati per il sopralluogo.

Art. 4.2 - Spese per la pubblicazione dell'avviso

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, l'aggiudicatario della gara pubblica deve rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, alla Regione Autonoma della Sardegna, le spese per la pubblicazione dell'avviso nei quotidiani a diffusione nazionale La Repubblica e il Sole 24 Ore nonché nei due quotidiani a maggiore diffusione locale L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna, quantificate in € 4.548,39 (Euroquattromilacinquecentoquarantotto/39).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Sarà cura della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, comunicare all'aggiudicatario definitivo della gara le modalità relative al pagamento della somma.

Art. 4.3 - Cauzioni e garanzie

In caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti la garanzia e la cauzione deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4.4.1 Ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento dell'importo posto a base di gara, pari ad € 405,80, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria regionale a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La cauzione può essere costituita mediante versamento, in favore dell'Amministrazione Regionale, ed eseguita sul c/c ordinario di Tesoreria n. 10951778 IBAN IT/15/W/02008/04810/000010951778.

Sia che la garanzia sia prestata sotto forma di cauzione che di fideiussione deve essere riportata la seguente causale:

- "DEP. PROV. inerente l'affidamento in concessione d'uso della pertinenza demaniale marittima denominata "Albachiara" ubicata in località Poetto del Comune di Quartu Sant'Elena. CIG Z450A8A202. CdR 00.04.01.03".

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si prescrive altresì che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori centottantagioni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Amministrazione regionale nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione medesima.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della concessione, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nell'atto con cui sarà comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia in argomento, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

A pena di decadenza, prima dell'aggiudicazione definitiva, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari all'intero importo delle opere come quantificate nel calcolo sommario delle spese.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4.4.2 Ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Le somme assicurate sono individuate come di seguito elencato:

- € 1.000.000,00, per furto, danni alle opere.
- € 1.000.000,00, per danni alle opere preesistenti.
- € 1.000.000,00; per demolizione e sgombero.
- € 5.000.000.000 per responsabilità civile verso terzi.

4.4.3 Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la Navigazione Marittima, il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato nel triplo del canone annuale determinato in sede di gara.

Detta cauzione deve essere presentata contestualmente alla stipula della concessione.

La cauzione sarà svincolata a domanda del concessionario, successivamente alla scadenza della concessione, quando consti che abbia adempiuto esattamente a tutti gli obblighi previsti dalla stessa.

La cauzione è aggiornata, ogni due anni, proporzionalmente all'adeguamento del canone dovuto allo Stato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Il concessionario è tenuto inoltre ad assicurare a sue spese tutte le opere insistenti sull'area concessa, contro il rischio di incendio, fulmini, e per la responsabilità civile verso terzi, in dipendenza dell'uso assentito per un valore pari a quello di mercato, aggiornato di anno in anno.

La polizza di assicurazione deve essere vincolata a favore dell'Amministrazione dello Stato e depositata in originale presso la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, viale Trieste, 186, Cagliari.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione dello stabile, l'indennizzo pagato dagli assicuratori andrà allo Stato.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, per utilizzarle fino al termine della concessione.

In tal caso l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

Nei casi, invece, di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere nei termini indicatigli dall'Amministrazione Regionale, previa presentazione della documentazione necessaria.

Per tutti i casi nei quali è prevista dalla concessione la facoltà dell'Amministrazione Regionale di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitarla senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, e a ciò il concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa.

Il concessionario, inoltre, si assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare entro dieci giorni dall'ingiunzione che gli sarà notificata dall'Amministrazione Regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

**Art. 4.4 - Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di offerenti
aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica**

Il raggruppamento di offerenti aggiudicatario della concessione deve, con atto pubblico, costituirsi e nominare il Capogruppo.

Art. 4.5 - Domicilio eletto dal candidato o concorrente per le comunicazioni

L'offerente, a pena di esclusione, è obbligato ad indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l'indirizzo di posta elettronica (le imprese costituite in forma societaria devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata) e il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.

Capitolo 5 Condizioni di partecipazione

Art. 5.1 - Soggetti che possono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento della concessione demaniale marittima i seguenti soggetti, salvo i limiti ivi espressamente indicati dalla norma:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

- collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
 - f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
 - g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
 - h. operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 5.2 - Soggetti non ammessi a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Art. 5.3 - Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163.

La modalità di attestazione del possesso dei requisiti è prevista nel Disciplinare di gara all'art. 1.1.

Art. 5.4 - Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'espletamento dell'attività oggetto della concessione.

La modalità di attestazione del possesso del requisito è prevista nel Disciplinare di gara all'art. 1.1

Art. 5.5 - Requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria

A pena di esclusione, al fine di comprovare l'affidabilità economico/finanziaria dell'operatore economico è richiesta la presentazione in sede di gara di una dichiarazione, di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che asseveri la coerenza e l'equilibrio del piano economico-finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio, e quindi la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Inoltre il Piano economico finanziario deve essere timbrato e firmato, in ogni pagina, oltre che dall'offerente anche dal legale rappresentante dell'istituto bancario o dell'intermediario.

Art. 5.6 – Requisito di capacità tecnica e professionale

L'operatore economico deve essere in possesso di un'esperienza documentata nell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti di almeno un triennio.

A tal fine l'offerente deve presentare l'elenco dei soggetti, pubblici o privati, per i quali ha svolto, con risultati positivi, l'attività negli ultimi tre anni con l'indicazione del luogo e della durata (inizio e termine) del servizio.

La modalità di attestazione del possesso dei requisiti è prevista nel Disciplinare di gara all'art. 1.1.

Art. 5.7 - Documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, i concorrenti sorteggiati devono comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale presentando i certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, il compimento della prestazione è dichiarato da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 5.8 - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia

Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione a gare pubbliche a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

Gli operatori economici di cui al comma 1, si qualificano per questa gara pubblica producendo la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla gara pubblica in argomento.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art. 5.9 - Verifica del possesso dei requisiti

L'Amministrazione regionale e/o la Commissione giudicatrice, verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedura tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Qualora i suddetti requisiti siano diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione nella Banca dati, il possesso di tali requisiti è verificato dall'Amministrazione regionale mediante l'applicazione delle disposizioni previste dalle norme in materia.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>, sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Capitolo 6 Procedura

Art. 6.1 - Procedura

L'Amministrazione regionale utilizza la procedura aperta per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento della concessione in argomento, come stabilito nella determinazione del Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio del 18 giugno 2013, n. 1155.

La presente procedura sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno un'offerta che risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Capitolo 7 Criteri di aggiudicazione

Art. 7.1 - Criteri di aggiudicazione

Per l'aggiudicazione della concessione pubblica, l'Amministrazione regionale selezionerà la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione giudicatrice, sceglierà il contraente valutando la complessità dell'offerta proposta secondo i criteri di valutazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche della concessione come di seguito indicato:

1. criterio economico.
2. criterio tecnico.

Complessivamente il punteggio massimo assegnabile sommando i due suddetti criteri è pari a 100.

La ripartizione dei punteggi tra il criterio economico ed il criterio tecnico è così stabilita:

1. criterio economico. Punt complessivi 60.
2. criterio tecnico. Punt complessivi 40.

Ciascuno dei due succitati criteri è suddiviso nel seguenti sub-criteri e sub-punteggi:

1. criterio economico fino a punti 60



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Sarà valutato il miglior rialzo proposto in sede di gara rispetto all'importo posto a base di gara per il canone di concessione demaniale marittima.

Il punteggio assegnato a ciascuna offerta economica è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Dove:

$V(a)_i$ = punteggio assegnato all'offerta presentata

R_a = canone offerto moltiplicato il punteggio massimo assegnato al sub-criterio

R_{max} = canone di concessione massimo offerto.

2. criterio tecnico fino a punti 40

Sarà valutato il tempo di realizzazione degli interventi edilizi nel bene immobile nonché la modalità di gestione dell'attività secondo i sub-criteri di valutazione di seguito indicati:

2.1 Cronoprogramma e piano economico - finanziario (PEF), Fino a punti 20
asseverato da un istituto bancario o intermediario autorizzato
riportante i tempi di realizzazione dell'opera.

2.1.1	realizzazione dei lavori entro i dodici mesi decorrenti dalla data di stipula della concessione	punti 20
2.1.1	realizzazione dei lavori entro i diciotto mesi decorrenti dalla data di rilascio della concessione.	punti 8
2.1.1	realizzazione dei lavori oltre i diciotto mesi decorrenti dalla data di rilascio della concessione	punti 0



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Ai fini dell'assegnazione del punteggio il concorrente deve allegare nell'offerta tecnica il PEF che deve contenere anche il cronoprogramma dei lavori.

2.2	Modalità di gestione	Fino a punti 20
2.2.1	gestione diretta della concessione per tutta la durata della stessa	punti 20
2.2.2	affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della navigazione	punti 0

Ai fini dell'assegnazione del punteggio il concorrente deve allegare nell'offerta tecnica una dichiarazione attestante la modalità di gestione dell'attività con specifica indicazione relativa alla volontà di gestirla direttamente o mediante affidamento a soggetti terzi. Tale dichiarazione sarà vincolante per l'aggiudicatario per tutta la durata della concessione.

Art. 7.2 - Commissione giudicatrice

Ai fini dell'apertura delle offerte il Direttore del Servizio Centrale Demanio e Patrimonio della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica nominerà un'apposita Commissione, costituita da tre componenti di cui un presidente nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, un tecnico e un esperto in materia amministrativa, nonché un segretario in qualità di verbalizzante.

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti di seguito specificati:

1. verificare la correttezza formale, l'integrità, la regolare chiusura e sigillatura dei plichi, curare la relativa apertura e l'esame del contenuto degli stessi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

2. Aprire, per ciascuna offerta, la busta "A "Documentazione Amministrativa" ai soli fini della verifica del possesso, in capo all'impresa concorrente, dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara, accantonando la busta "B" e "C" e sospendere la seduta fino all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dagli offerenti.
3. Verificare le dichiarazioni rese dagli offerenti in sede di gara.
4. Chiedere agli offerenti sorteggiati in seduta pubblica, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti nel Bando di gara qualora gli offerenti non abbiano provveduto a trasmetterli, in separata busta chiusa all'interno della busta "A – Documentazione amministrativa" e a seguito della loro trasmissione procedere, a verificarli.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, la Commissione giudicatrice procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e l'Amministrazione disporrà l'escussione della relativa cauzione provvisoria, fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Invitare, se necessario, i concorrenti, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti previsti dagli articoli 38 e 45 del suddetto Decreto Legislativo, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità non sanata degli atti comporterà l'esclusione dell'offerente dalla procedura di gara.
6. Aprire, in seduta pubblica, le buste "B – Offerta tecnica".
7. Valutare, in seduta riservata, le offerte tecniche.
8. Comunicare in seduta pubblica i punteggi assegnati alle offerte tecniche.
9. Aprire, in seduta pubblica, le buste "C – Offerta economica", al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
10. Assegnare il punteggio alle offerte economiche;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

11. Verificare ed escludere le offerte anormale per eccesso di rialzo.
12. Disporre, al termine della procedura, la graduatoria e dichiarare l'aggiudicatario provvisorio della gara pubblica.

In caso di parità di punteggio la gara pubblica sarà aggiudicata mediante sorteggio.

La commissione giudicatrice esclude gli offerenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti, dal suo regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, e in tutti i casi in cui il bando prevede l'esclusione nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'esito delle operazioni della Commissione giudicatrice sarà fatto constare in apposito verbale che deve essere trasmesso all'Amministrazione regionale unitamente a tutta la documentazione presentata dagli offerenti.

Art. 7.3 - Conferenza di Servizi

Il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, ricevuti gli atti dalla Commissione provvederà agli adempimenti occorrenti per pervenire all'aggiudicazione definitiva e al rilascio della concessione.

In particolare:

- sottoporrà la proposta dell'offerente risultato aggiudicatario provvisorio al parere preventivo della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14, e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

Qualora la Conferenza di Servizi non esprimesse parere favorevole in ordine alla proposta dell'offerente, per vizi inerenti gli aspetti urbanistici e/o paesaggistici, e/o sanitari e/o di prevenzione incendi, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'offerente classificato al secondo posto in graduatoria, sottoponendo la sua proposta all'attenzione della sopraccitata Conferenza. Questa



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

procedura sarà seguita fino ad ottenere la proposta che avrà acquisito il parere favorevole della Conferenza di Servizi.

- accerterà l'insussistenza di elementi ostativi "antimafia" nei confronti dell'offerente aggiudicatario provvisorio.
- Inviterà l'aggiudicatario provvisorio a presentare, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione:
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
 - le cauzioni o fidejussioni bancarie o assicurative.
 - gli eventuali ulteriori atti finalizzati alla stipula dell'atto di concessione.

La mancata presentazione dei precitati documenti nei termini stabiliti determinerà la decadenza dell'aggiudicatario provvisorio e, conseguentemente, l'apertura della procedura per l'aggiudicazione a favore dell'offerente che segue immediatamente nella graduatoria mentre l'amministrazione incamererà la cauzione riservandosi l'esercizio di qualsiasi azione, verso il concorrente inadempiente, per ogni eventuale responsabilità di ordine amministrativo, civile o penale.

La mancata sottoscrizione per accettazione dell'atto di concessione entro il termine stabilito dall'Amministrazione regionale determinerà la decadenza dell'aggiudicatario definitivo e l'incameramento della cauzione.

Art. 7.4 - Altre informazioni

Si dispone inoltre che in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole all'Amministrazione regionale e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto della concessione.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali si sollevano eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel bando di gara e suoi allegati,
- offerte che sono sottoposte a condizione,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

- offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le condizioni previste dal bando di gara,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte in diminuzione del canone.

Saranno altresì esclusi i concorrenti:

- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che hanno omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che hanno reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche di ufficio.

Si precisa che:

- l'Amministrazione si riserva il diritto di:
 - a) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - b) non stipulare motivatamente la concessione anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva;

Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, i soggetti identificati non potranno partecipare alle successive procedure di gara indette dall'Amministrazione regionale ed aventi il medesimo oggetto della presente gara per i successivi cinque anni. Tale circostanza costituirà grave negligenza e mala fede al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, anche ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 68, R.D. n. 827/1924. L'Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare all'Autorità Giudiziaria l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione di detta autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Capitolo 8 Informazioni di carattere amministrativo

Art. 8.1 - Scadenza fissata per la ricezione delle offerte

Il termine fissato per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione, è il **giorno lunedì 21 ottobre 2013, alle ore 12,00**. Le stesse devono pervenire all'indirizzo indicato nell'articolo 1.6 del presente bando di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Nel caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente sarà presa in considerazione l'offerta protocollata per ultima al protocollo dell'Amministrazione regionale.

Le modalità relative alla presentazione delle offerte sono previste nel disciplinare di gara.

Art. 8.2 - Lingua utilizzabile nella presentazione delle offerte

L'operatore economico concorrente, a pena di esclusione, entro il termine, nei modi e all'indirizzo indicato nel bando di gara, deve presentare la propria offerta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

Art. 8.3 - Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta

L'offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

L'Amministrazione regionale potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Mentre con la presentazione dell'offerta l'aggiudicatario è immediatamente obbligato nei confronti dell'Amministrazione, per l'Amministrazione il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipula della concessione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 8.4 - Modalità di apertura delle offerte

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiarerà aperta la gara nel giorno e all'ora indicati nell'articolo 8.6 del presente bando di gara.

La Commissione giudicatrice nell'ordine procederà alle operazioni indicate nell'articolo 7.2 del presente bando di gara.

L'Amministrazione regionale dichiarerà l'aggiudicatario definitivo a seguito delle verifiche previste dalla normativa di settore.

Art. 8.5 - Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

Le sedute della Commissione giudicatrice sono pubbliche, ma solo i legali rappresentanti degli offerenti, ovvero un delegato per ogni offerente, munito di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti, ha la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire con la Commissione giudicatrice durante le operazioni di gara.

In considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Amministrazione, l'offerente deve comunicare il nominativo del soggetto che sarà ammesso ad assistere all'apertura delle offerte mediante fax da trasmettere al n. 0706064230 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'Amministrazione ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Al fine di consentire al personale dell'Amministrazione di procedere alla sua identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Art. 8.6 - Data, ora e luogo di apertura delle offerte

Le offerte saranno aperte, in seduta pubblica, **il giorno martedì 29 ottobre 2013, alle ore 9,00**, presso la sede dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, viale Trieste n. 186, V piano (sala riunioni Ufficio di Gabinetto) – Cagliari.

Capitolo 9 Procedure di ricorso

Art. 9.1 - Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale

L'informativa, di cui all'art. 243 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, viale Trieste, 186, Cagliari, all'attenzione del Responsabile del Procedimento unico che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.

Art. 9.2 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso

L'Organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con sede in Comune di Cagliari, via Sassari, 17.

Art. 9.3 - Presentazione ricorso

Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale: www.regione.sardegna.it. - Sezione "Concessioni demaniali".

Art. 9.4 - Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso

Vedi punto di contatto di cui all'articolo 1.1.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA**

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio centrale demanio e patrimonio

Capitolo 10 Adempimenti connessi alla normativa antimafia

Art. 10.1 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario della presente procedura deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, alla commessa in argomento. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura ad evidenza pubblica devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

A tal fine l'aggiudicatario della presente gara pubblica deve comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto la concessione disporrà, tra l'altro, a pena di nullità assoluta, che l'aggiudicatario definitivo della gara si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. La concessione disporrà inoltre di una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Giovanni Pilia
Direttore di Servizio
FIRMATO